



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 209.11.10/2021

M Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

E.p.c. Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica CTVA PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.it

Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Direzione generale ABAP

Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e
architettonico* della Direzione generale ABAP

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio. Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Comune Brindisi (BR)
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Oggetto **[ID: 7587] Comune di BRINDISI, località Maffei (BR)** – Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico composto da circa 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune.

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Società Lightsource Renewable Energy Italy Spv 10 S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, e ss.mm.ii;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n.169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato su G.U.R.I., Serie Generale, n.16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n.69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n.76;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in *“Ministero della Cultura”*;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022, n.36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti;

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*;

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.47 del 24-02-2023), recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

CONSIDERATO che la Società Lightsource Renewable Energy Italy Spv 10 S.r.l. con nota acquisita dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) il 21/10/2021, e perfezionata il 27/12/2021, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii per il *“Progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico composto da circa 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune”*;

CONSIDERATO che il MASE, con nota prot. 77376 del 21/06/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull’apposita piattaforma web, all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/8119/11958>;

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia, in provincia di Brindisi nel Comune di Brindisi, e consiste nella realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico che interessa una superficie di circa 65 ettari in agro di Brindisi, in località Maffei nei pressi della Masseria Patocchi, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune. È prevista l’installazione di n. 54.208 moduli per una capacità complessiva di circa 27,1 MW, poggiati su strutture di sostegno del tipo tracker monoassiale che raggiungono un’altezza massima di 4 m dal piano di campagna, occupando un’area complessiva di 36 ha. Le stringhe fotovoltaiche, in numero di 1936, saranno collegate tra di loro mediante un cavidotto in bassa tensione fino alla cabina di trasformazione BT/MT che congiungerà l’impianto in progetto, tramite un cavidotto di connessione che percorrerà la strada interpoderale “Patocchi” e la S.P.81, con la S.S.E. di proprietà Terna, denominata “Brindisi Sud”, sita in località “Cerrito”. È prevista l’esecuzione di scavi per la posa dei cavidotti per il cablaggio elettrico, per una lunghezza complessiva dell’elettrodotta interrato pari a circa 4,4 m.

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico è integrato con la produzione agricola e prevede di destinare le aree libere tra i pannelli, e le aree al di sotto degli stessi, alla coltivazione di un prato permanente polifita di leguminose per permette la presenza di pascolo ovino di tipo vagante; inoltre, il progetto intende avviare un allevamento di api stanziale. Lungo il perimetro esterno dell’area di impianto, nei pressi della recinzione, è prevista la piantumazione di un oliveto intensivo con le piante disposte su file distanti 2 m. È previsto l’impianto di circa 1.600 piante di olivo della varietà FS17, resistente alla Xylella fastidiosa, corrispondenti a circa 2 ettari a pieno campo. Queste piante saranno posizionate a ridosso della recinzione prossimale alla Strada per Patocchi ed alla Strada comunale n. 98, mentre sulle recinzioni interne saranno messe a dimora specie officinali;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 1 - Localizzazione dell'impianto e relative opere di connessione

CONSIDERATO che l'impianto fotovoltaico, articolato in 9 sottocampi, riguarda:

- installazione di n. 54.208 pannelli fotovoltaici di potenza nominale unitaria pari a 500 W, posti su strutture di sostegno di tipo mover monoassiali. La configurazione d'impianto prevede strutture del tipo a singola fila di pannelli, con sostegno di tipo a pali infissi.
- utilizzo di strutture tracker che garantiscono un range di rotazione est/ovest di +/- 55°, oltre ad una copertura ottimale dell'area d'intervento grazie alla loro modularità.
- posa di 9 cabine di campo, ciascuna delle quali ospiterà n. 1 inverter 690V.
- costruzione e installazione di tutte le opere di connessione previste per il trasporto dell'energia prodotta.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di:

- una recinzione perimetrale in rete metallica maglia larga, di altezza pari a circa 2,00 m, fissata strutture di sostegno a vite nel terreno;
- n. 3 cancelli di accesso di dimensioni 5,00 x 2,00 m realizzati in profili di acciaio zincato a caldo;
- una viabilità di accesso, di una viabilità interna e di piazzole di soste;
- un impianto di illuminazione, impianto antintrusione e videosorveglianza;
- cabine elettriche in calcestruzzo, posate su vasche prefabbricate;

CONSIDERATO che relativamente alle previsioni urbanistiche locali, l'area sede dell'impianto, secondo il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PUTT, è a destinazione Zona agricola E, come anche riportato negli elaborati del proponente (016_MRR-CIV-TAV-016a_01-Iquadramento su PRG-signed-signed / 030_MRR-CIV-TAV-030a_02-CTR-ORTO-CATA-PRG-signed-signed);

CONSIDERATO che la Direzione Generale ABAP del MiC, con nota prot. n. 24204 del 27/06/2022 e successiva nota prot. n. 2365 del 10/08/2022, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, ed i contributi istruttori del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della stessa Direzione generale ABAP;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, con nota prot. n. 5789 del 11/08/2022, ha richiesto integrazioni alla Società in merito ai seguenti temi: Aspetti generali e progettuali, Biodiversità, Progetto di monitoraggio ambientale, Paesaggio, Misure di compensazione, Rumore, Campi elettrici e magnetici, Acque



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

superficiali e sotterranee, Impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni della CTVA ricomprende, tra le altre, anche le seguenti richieste di interesse per quanto di competenza del MiC:

- Fornire le fotosimulazioni prodotte da punti percettivi sensibili con l'inserimento del progetto e di eventuali impianti FER già realizzati e/o autorizzati. Le foto simulazioni dovranno essere realizzate su immagini fotografiche reali e nitide, riprese in condizioni di piena visibilità, privilegiando punti di maggiore visibilità di impianto, corredate da planimetria con coni ottici, ed infine immagine aerea che rappresenti la totalità degli interventi;
- Fornire le fotosimulazioni prodotte da punti percettivi sensibili con l'inserimento del progetto comprensivo della sottostazione elettrica privilegiando punti di maggiore visibilità di impianto, corredate da planimetria con coni ottici, ed infine immagine aerea che rappresenti la totalità degli interventi, specificando la collocazione, le dimensioni, le altezze, i materiali da costruzione, le colorazioni adottate, e le relative opere di mitigazione;
- Descrivere le misure di mitigazione e compensazione degli impatti dell'impianto in tutte le sue fasi di vita con specifico riferimento ai "rilevanti valori patrimoniali, paesaggistici e identitari propri del territorio interessato";
- Si richiede che il proponente, anche attraverso l'ascolto delle comunità locali, valuti efficaci misure compensative proporzionate all'impatto ambientale degli interventi che non sarà possibile mitigare;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce non ha ritenuto necessario chiedere integrazioni documentali e che, con nota prot. n. 2757 del 25/08/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza esprimendo parere negativo alla realizzazione dell'intervento, le cui valutazioni e motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la Società, con nota del 24/11/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 6293 del 29/11/2022, ha trasmesso documentazione integrativa rispondente ai contenuti delle richieste sopra menzionate e che, in particolare, ha fornito come ulteriore documentazione utile anche alle valutazioni di questo Ministero, tra gli altri, i seguenti elaborati:

- 018_MRR-CIV-TAV-018_3di5_05-Layout_area_di_cantiere_impianto_agrivoltaico-signed-signed
- 018_MRR-CIV-TAV-018_4di5_05_Tipologico_aree_cantiere_stradale_per_cavidotto-signed-signed
- 018_MRR-CIV-TAV-018_5di5_05-Distanze_di_prima_approssimazione-signed-signed
- 018_MRR-CIV-TAV-018a_02-Layout_impianto_inerbimento_e_mitigazione-signed-signed
- 039_MRR-AMB-REL-039_05-SIA-Q_R_Ambientale-signed-signed
- 061_MRR-AMB-REL-061_05_Relazione_impatti_Cumulativi-signed-signed
- MRR-AMB-REL-050_05_integrazione_Rel_rendering_e_fotoinseriment-signed-signed
- MRR-AMB-REL-051_05-Relazione_sull_impatto_acustico_-signed-signed-signed
- MRR-AMB-REL-052a_05-Corografia_PZA-signed-signed-signed
- MRR-AMB-REL-075_05-Valutazione_di_Incidenza_Ambientale-signed-signed
- MRR-CIV-REL-062_05-Piano_di_Monitoraggio-signed-signed
- MRR-CIV-REL-076_05-Analisi_dei_requisiti_agrovoltaico-signed-signed
- MRR-CIV-REL-077_05-Relazione_di_integrazione_al_MITE-signed-signed

CONSIDERATO che il MASE in data 05/12/2022 ha provveduto a ripubblicare la documentazione integrativa sul portale valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che la Società, con nota del 12/12/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 6904 del 14/12/2022, ha trasmesso integrazioni volontarie dichiarando che < essendo emersa la necessità di fornire volontariamente approfondimenti relativi alla documentazione integrativa già prodotta unitamente all'istanza MATTM/120651 del 05/11/2021, inviata il 25/11/2022 in risposta alla richiesta di integrazioni ricevuta dalla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC il 12/08/2022 > consistente nello specifico in “Progetto di Miglioramento Ambientale e Valorizzazione Agricola (MRR-CIV-REL-074_05 - MiglAmb_ValAgri);

CONSIDERATO che la Società, con nota del 16/02/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 2450 del 21/02/2023, ha trasmesso quale ulteriore integrazione volontaria il documento relativo alla Valutazione di incidenza includendo il formulario standard del sito IT 9140004 – Bosco I Lucci, che era mancante nel precedente invio;

CONSIDERATO che il MASE in data 03/04/2023 ha provveduto a ripubblicare la documentazione integrativa volontaria sul portale valutazioni ambientali;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 7113 del 8/05/2023, ha comunicato alla Soprintendenza ABAP l'avvenuta pubblicazione di ulteriore documentazione integrativa e documentazione integrativa volontaria, richiedendo - laddove necessario - un aggiornamento e/o integrazione del parere endoprocedimentale già trasmesso;

CONSIDERATO che non vi sono pervenuti aggiornamenti del parere della Soprintendenza ABAP e che la documentazione integrativa non ha apportato significativi elementi per quanto riguarda le criticità evidenziate dalla Soprintendenza ABAP e che, pertanto, le valutazioni della stessa sono da intendersi confermate e ricomprese nel presente parere.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio l'area d'intervento, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con DGR Puglia del 16/02/2015 n. 176, appartiene all'Ambito Territoriale “La Campagna brindisina”, e alla Figura Territoriale “Campagna irrigua della piana brindisina”. Tale area è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla Corine Land Cover - Carta sull'uso del suolo), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU);

CONSIDERATO che, dal punto di vista delle interferenze con beni culturali e paesaggistici, come indicato dalla Soprintendenza ABAP, si evidenzia che:

il caviodotto interferisce con i seguenti beni paesaggistici:



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- *Fiume Grande* tutelato ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. c) Fiumi, Torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, del D.Lgs. 42/2004;
- Area protetta denominata *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci* ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. f) Parchi e Riserve del D.Lgs. 42/2004;

tali beni paesaggistici presentano una straordinaria rilevanza e sono entrambi situati a distanza minima di circa 500 m dalle aree direttamente interessate dalla collocazione dei moduli fotovoltaici di progetto;

CONSIDERATO che, inoltre, l'area dell'impianto dista circa 4,6 km N.O. dal complesso rurale di età romana presso Località San Giorgio (Masseria Masina), area tutelata con vincolo archeologico diretto e indiretto con D.M. 02/11/1996, e anche ai sensi dell'art. 142, co. 1, lettera m) come bene paesaggistico; e la Soprintendenza ABAP segnala che è stata avviata per la Masseria Palmarini (BR), sita a 2,5 km N.O., la procedura di verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/2004;



Fig. 2 – L'impianto in rapporto ai vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 presenti nell'area. Sono indicate anche le masserie tutelate dal PPTR come ulteriori contesti paesaggisti, tra cui la Masseria Palmarini in rosso. (Elaborazione GIS della SS PNRR).

CONSIDERATO che, dal punto di vista storico-culturale e paesaggistico, l'area è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano numerosi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: Masseria Paticchi, Masseria Maffei, Masseria Moina, Masseria S. Paolo, Masseria Torre Rossa, Masseria Cerrito, Masseria Nicoletto, Masseria Pigna Flores e Masseria Cafarello, Masseria Chiodi, Masseria Palmarini, Masseria Piccoli Palmarini.

Sono inoltre presenti i seguenti beni tutelati:

- Località San Giorgio (Masseria Masina): resti di un complesso rurale romano (vicus) ascrivibile al III sec. d.C., sorto lungo la via Appia (vincolo archeologico diretto e indiretto, istituito ai sensi della L. 1089, D.M. 02/11/1996);
- Chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino a Tuturano, sottoposta a provvedimento di tutela architettonica diretto con D.M. 23/04/1988;



MINISTERO DELLA CULTURA
 SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- *Masseria Palmarini* per la quale la Soprintendenza ABAP ha avviato la procedura ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004;

Nell'area vasta è inoltre ubicato il centro urbano di Tutturano, perimetrato dal come UCP *Città Consolidata*.

CONSIDERATO che con riferimento ai *beni paesaggistici* (BP) agli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati vigono le seguenti misure di salvaguardia di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR:

- Art. 46 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”*;
- Art. 71 delle NTA del PPTR – *Prescrizioni per i Parchi e le Riserve*;
- Art. 72 delle NTA del PPTR – *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l’Area di rispetto di Parchi e Riserve regionali*;

CONSIDERATO che, dal punto di vista archeologico, il territorio appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi, quello insediativo e quello colturale, strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità.

L'impianto si colloca in un contesto territoriale compreso tra Brindisi e il limite orientale del comune di Mesagne, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana e medievale.

L'impianto in valutazione è situato a 5 km a sud-est rispetto all'insediamento di Masseria Masina (sottoposto a vincolo diretto e indiretto D.M. 02/11/1996 e recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico).

Nell'area, si segnalano inoltre:

- Brindisi, area di frammenti fittili, strutture murarie pertinenti ad una villa di età imperiale e tardoantica– loc. Masseria Torricelli;
- Brindisi, villa rustica di età imperiale e tardoantica, II-IV d.C.– loc. Masseria Lucci;
- Brindisi, insediamento rurale di età repubblicana e imperiale, stazione di posta di età imperiale e tardoantica, vicus – loc. Masseria San Giorgio Masina;
- Brindisi, pozzo di età ellenistica, IV-I sec. a.C. – loc. Masseria Taverna;
- Brindisi, necropoli di età romana, I sec. a.C. fino al IV sec. d.C.– loc. Masseria Flaminio;
- Brindisi, insediamento medievale - loc. Masseria Prete;
- Brindisi, tesoretto monetale di età tardo-repubblicana II-I a.C. – loc. Masseria Cuoco;
- Brindisi, casale medievale di San Paolo – loc. Masseria Cerrito;
- Brindisi, insediamento di età tardo-repubblicana, resti di un casale medievale – loc. Masseria Colemi;
- Brindisi, Specchia – loc. Masseria Specchia;
- Mesagne, insediamento di età preromana e necropoli di età imperiale – loc. Madonna delle Grazie;

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)** della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale, persegue *“la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*, e che al riguardo:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni ambito di paesaggio;

- l'Obiettivo strategico 10 - *Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili* del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le "*Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali*" individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella VIA - DDS n. 142 del 6/06/2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici", nello specifico è richiesto che "*a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)*";

CONSIDERATO il PPTR, come sopra indicato, è uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti per l'ambito "La Campagna brindisina", in particolare, si richiamano i seguenti obiettivi cui deve essere indirizzata l'azione di tutela:

- *Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici (Obiettivo 4)*
- *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici (Obiettivo specifico 4.1)*

CONSIDERATO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa Normativa d'uso (Sezione C della scheda d'ambito del PPTR) che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari indirizzi e direttive tra i quali la SABAP evidenziano:

Indirizzi:

- *Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*".

Direttive:

- *incentivare le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- prevedere misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;
- *incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole;*

CONSIDERATO che, come anche rilevato dalla Soprintendenza ABAP, il progetto nel suo insieme risulta in **contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR**, definiti nella la Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito "La Campagna brindisina". In particolare, l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di 4 m, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da aree adibite a coltura, i quali contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione. Il progetto in valutazione, infatti, interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. 65 ettari, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto), e sulla quale verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati**. Inoltre, con riferimento alle Componenti Idrologiche e alla Componenti delle Aree protette, la stretta prossimità dell'impianto a Fiume Grande e al Bosco di Santa Teresa e dei Lucci, entrambi ubicati a distanza minima di circa 500 m dall'impianto di progetto, contribuisce a sminuire i valori paesaggistici dei beni tutelati. Pertanto, la parte fotovoltaica dell'impianto in questione per caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione **determina un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR** (fiume e area protetta), oltre che delle visuali panoramiche da e verso i suddetti beni paesaggistici tutelati, configurandosi quale **elemento estraneo e incongruo** rispetto al paesaggio circostante. I suddetti beni, caratterizzati da una rilevante valenza paesaggistica e da un notevole sviluppo territoriale, sarebbero infatti notevolmente inficiati dall'accostamento in stretta prossimità con un elevato numero di componenti artificiali al suolo;

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f), e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal DM del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"];

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, in relazione agli impatti cumulativi, il Proponente nel documento MRR-AMB-REL-061_05 ha svolto l'analisi delle aree occupate da impianti fotovoltaici e eolici, elencando e mappando gli impianti già realizzati, o con iter autorizzativo avente esito positivo, nell'area avente un raggio di 3 e 5 km dall'impianto in progetto, utilizzando le informazioni disponibili sulla piattaforma dedicata della Regione Puglia, concludendo che insistono rispettivamente 38 e 86 impianti già realizzati (Fig. 3);




Fig. 3 – Analisi degli impatti cumulativi (Documento MRR-AMB-REL-061_05) con indicati in rosso gli impianti realizzati o in via di realizzazione, in fucsia gli impianti con valutazione ambientale conclusa positivamente, in arancio gli impianti con autorizzazione unica conclusa positivamente.

CONSIDERATO inoltre che, in merito agli impatti cumulativi, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, nel proprio parere n. 161 del 18/05/2023, ha verificato anche gli impianti localizzati nel raggio di 5 km che risultano attualmente all'esame della medesima Commissione, indicando la presenza di ulteriori 14 impianti, tra cui un impianto eolico di n. 6 aerogeneratori e 13 impianti agrovoltaici alcuni anche di potenza superiore a 60 MW;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP con riguardo agli **aspetti di tutela del paesaggio e degli impatti cumulativi** ha rilevato che:

< In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici determinerebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi. Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e Masserie, con particolare riferimento a quelle più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi. In particolare si ritiene che la dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la strada comunale 98, adiacente ad uno dei lotti di intervento, che consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza tutta l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti in ragione dell'accostamento dell'impianto di progetto a siti culturali di notevole rilievo. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 4 m.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in cls armato, estese pavimentazioni e recinzioni di tipo industriale). Si rileva inoltre che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto. In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, pari a 4 m, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla strada comunale 98, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. ... In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui 4 m, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti. Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionale sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio. Particolare importanza assume il fatto che gli impatti cumulativi descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Tra le opere di compensazione proposte, inoltre, si rileva che l'area di imboscamento progettata, costituisce un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, che contribuisce ad alterare la texture agricola, interrompendola e trasformandola, in area tra l'altro non indagata archeologicamente. La realizzazione del bosco appare infatti come una misura che comporta l'inserimento di un ulteriore elemento, tra l'altro di dimensione considerevoli, sconnesso da ogni matrice territoriale e sovrapposto in maniera apodittica al contesto paesaggistico descritto, caratterizzato di contro, come descritto in premessa da ampie visuali libere che si aprono sul paesaggio agrario. Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, con particolare riferimento alle strutture previste in prossimità della stazione elettrica esistente, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte. L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti. Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna brindisina, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che *ritengono "sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)".* >

CONSIDERATO che, con riferimento alla tutela archeologica, la Soprintendenza ABAP ha comunicato quanto segue:

< L'intervento in oggetto si inserisce, pertanto, all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, per il quale i dati noti da bibliografia costituiscono solo una parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali riconducibili a diverse epoche storiche, soprattutto all'età romana e con continuità di vita nel periodo medievale.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, lo "Studio del Rischio Archeologico" (incluso nella documentazione specialistica) dà conto degli esiti dell'analisi bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale, sulla base dei quali definisce un grado di rischio archeologico BASSO nonostante il contesto territoriale circostante abbia dato esito positivo. In particolare si segnala che "L'attività di survey non ha consentito di individuare ulteriori attestazioni, sebbene non si possa escludere che l'esito sia stato fortemente influenzato dalla bassa visibilità riscontrata sulla maggior parte dei terreni al momento della ricognizione anche in considerazione della stagione vegetativa" (pag. 23 dello Studio del Rischio Archeologico). Proprio per tale ragione non è possibile escludere la presenza di eventuali e ulteriori evidenze archeologiche. Si evidenzia, infatti, che il tracciato del cavidotto di collegamento così progettato, che dall'impianto giungerà alla S.S.E. di proprietà Terna, giunge in prossimità del casale medievale di San Paolo presso Masseria Cerrito.

Sulla base di quanto emerso a seguito delle attività di ricognizione sia bibliografica che territoriale, i cui risultati sono esplicitati nello Studio del Rischio Archeologico, in assenza di indagini preventive, si ravvisano possibili impatti



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

negativi sul patrimonio archeologico in particolare lungo il tracciato del cavidotto nel punto di collegamento con la S.S.E Terna nei pressi di Masseria Cerrito. >;

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP nel proprio contributo istruttorio, di cui alla nota prot. n. 26003 del 07/11/2023, ha formulato alcune precisazioni ricomprese nel presente parere;

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza, avendo evidenziato - con dettagliata disamina e sulla base delle risultanze del DVPIA e dei dati d'Ufficio - come il comparto territoriale interessato dalle opere si caratterizzi per il patrimonio archeologico denso e diffuso di ampia diacronia, con particolare frequentazione in epoca romana e medievale, ha ravvisato impatti potenziali degli interventi in oggetto sul patrimonio archeologico conservato in sedime, tra cui si segnala in particolare il casale medievale di San Paolo presso Masseria Cerrito sito in prossimità della congiunzione del cavidotto alla SSE;

CONSIDERATO che, anche alla luce delle suddette osservazioni e sulla base di una più coerente correlazione con i livelli di visibilità riscontrata in sede di survey e con il record archeologico generale, è opportuno aggiornare la valutazione del rischio archeologico relativo, proposta di livello basso nel DVPIA, elevandola a grado qualificato;

CONSIDERATO che, pertanto, sussistono i requisiti richiesti per l'attivazione delle successive fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologiche, di cui all'All. I.8, art. 1, c. 7 del d. Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che la messa in opera per infissione dei tracker di supporto ai pannelli, pur incidendo su eventuali stratigrafie antropiche, ne impedisce la visibilità e compromette di conseguenza l'efficacia della sorveglianza archeologica in corso d'opera per tali operazioni, ove non siano previsti interventi preliminari ed estesi di scotico e/o di regolarizzazione dei piani sull'area;

CONSIDERATO che si ritiene di precisare che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare nell'immediato la verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti delle opere in parola sul patrimonio culturale e sul paesaggio e non per l'insussistenza di rischio di possibili interferenze con le stratigrafie archeologiche, il progetto rimane in ogni caso soggetto alla medesima procedura. Pertanto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dovranno comunque essere effettuate indagini preventive da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi dell'All. I.8, art. 1, c. 10 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, ovvero essere anche garantita la sorveglianza archeologica in corso d'opera, secondo le indicazioni della competente Soprintendenza.

In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, co. 4 e dall'Allegato I.8, art. 1, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida;


CONSIDERATO che, con riferimento alla **tutela dei beni culturali**, il Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 2680 del 24/08/2022, ha ribadito quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP evidenziando < l'impatto negativo dell'impianto per le interferenze visive con la Masseria Palmarini di Brindisi e la Masseria Cerrito >;

PRESO ATTO che la Società proponente, con nota del 05/06/2023, acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. n. 11528 del 20/06/2023, ha chiesto a questo Ministero di < *confermare che il Progetto ricade in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del d.lgs. n. 199/2021 in modo da consentire al MASE di concludere il procedimento rilasciando il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.* > trasmettendo un elaborato di “VERIFICA CRITERI ART.20 COMMA 8 D.LGS. 199/2021” (Elaborato MRR-AMB-REL-078_01) nel quale viene riportato che < *A seguito delle analisi condotte sul territorio in esame e per quanto fin ora disposto dalla*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

normativa cogente, si ritiene di dover condurre la suddetta verifica di coerenza con riferimento al solo punto c-quater del comma 8 di cui all'art.20 del D.Lgs 8 novembre 2021 n.199 e ss.mm.ii. Di seguito si riportano le risultanze delle verifiche: Aree sottoposte a tutela dal D.Lgs 42/2004. Come mostrato nell'immagine le aree di impianto non ricadono nei perimetri dei beni sottoposti a tutela ai sensi D.Lgs 42/2004. >;



Figg.4 e 5 - Aree sottoposte a tutela rispettivamente ai sensi della Parte II e Parte III del D.Lgs.42/04 (estratti da Elaborato MRR-AMB-REL-078_01)

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021, art.20 c.8-quater, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023, dispone che non sono ricomprese tra le aree idonee, fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici;

CONSIDERATO che il progetto in argomento interessa aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in quanto come anche rappresentato nella documentazione della Società proponente, e verificato dalla Soprintendenza ABAP competente, il cavidotto interferisce porzioni di aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co.1, lett c), lett f); e pertanto ai sensi della normativa vigente **l'intervento non è ricompreso tra le aree individuate come idonee;**

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il R.R.24/2010, Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

RICHIAMATO il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), pure menzionato fra la normativa di riferimento per i cambiamenti climatici nell'Elaborato Studio di Impatto Ambientale AS-GIN-SIA, pp. 26-27, che in particolare prevede di seguire un simile approccio (revamping e repowering, ndr), ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale (PNIEC Obiettivi e traguardi nazionali 2.1.2 Energia rinnovabile, p. 56 Testo definitivo diffuso il 20 gennaio 2020 e trasmesso alla Commissione Europea);

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

RICHIAMATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*; e che dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che *"si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio*;

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che **la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti**. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, **non altrimenti valorizzabili**, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

RICHIAMATO che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura”, prevede tra gli investimenti del secondo ambito “2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale”, l’investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell’*Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell’attività di questo Ministero la “**Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane**” mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell’architettura rurale e del paesaggio;

CONSIDERATO quanto stabilito dal recente *Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023 e per il triennio 2023-2025* del Ministro della cultura con particolare riferimento al punto 3.5 *Tutela del paesaggio* in cui si ritiene necessario **trovare un punto di equilibrio fra la tutela del paesaggio e la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**;

RICHIAMATO che con riguardo all’uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB) nell’ambito dell’Azione B13.3 “Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo”, Sotto-Azione B13.3.g), ha espresso la necessità di “*Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell’uso del suolo*”; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l’importanza di “*promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui “tetti”*”;

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto 2022 sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/202, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che “*sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030*”;

CONSIDERATO che la Provincia di Brindisi, con nota prot. n.11461 del 31/03/2023, così come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE, **ha espresso parere non favorevole per gli impatti significativi negativi del progetto sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, nonché il contrasto con la normativa del PPTR** individuando tra le altre come criticità maggiormente rilevanti le seguenti:

- ... il progetto in esame produce sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell’ambiente e l’identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l’integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- ... si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l’intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d’ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate..
- ... l’impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell’ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell’assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l’aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;

PRESO ATTO del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, favorevole con condizioni ambientali, n.161 del 18/05/2023 e trasmesso dallo stesso MASE a questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 154109 del 28/09/2023; rispetto al quale si precisa che per quanto riguarda le considerazioni relative alla



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

sezione Paesaggio sono da intendersi esclusivamente riferite alla componente ambientale e non alla componente paesaggio nei suoi caratteri e valori storico-culturali e percettivi quale patrimonio culturale tutelato dall'art. 9, secondo comma della Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio firmata nel 2000 e ratificata dall'Italia con legge n. 14 del 9 gennaio 2006, quest'ultimo considerato invece nelle argomentazioni e valutazioni formulate nel presente parere;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ESAMINATA tutta la documentazione di progetto e la documentazione integrativa trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce nel proprio parere sfavorevole per le motivazioni di contenuto ivi contenute, nonché i contributi istruttori del Servizio II e del Servizio III della DG ABAP per gli aspetti di competenza;

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Lightsource Renewable Energy Italy 10 SRL per il *“Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico composto da circa 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune”*, **per gli impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico, anche cumulativi, nonché rispetto alla disciplina di tutela del paesaggio del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, così come espressi nel presente parere.**

Il progetto in argomento resta comunque, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il Funzionario del Servizio V– DG ABAP 
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e
Turismo
17.11.2023 14:54:45
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it